|  |  |
| --- | --- |
| http://www.teramo.net/mosciano/stendardo128p.GIF | **COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO**Provincia di Teramo*Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant’Angelo**Servizi sociali**Tel. 08580631268- mail:* *affarisociali@comune.mosciano.te.it* |

AVVISO PUBBLICO

Concessione contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di abitazioni in locazione- annualità 2022 (CANONI 2022).

(art.11 Legge n.431 del 09/02/1998)

***FONDO 2023***

IL DIRIGENTE

VISTO che:

* l’art.11 della legge 09.12.1998, n.431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo“ ha istituito, presso il Ministero dei LL.PP., un Fondo Nazionale per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizione di disagio economico;
* il Decreto Ministeriale 07.06.1999 fissa , ai sensi dell’articolo 2 i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

VISTA la nota prot. n . 0405850/23 del 04.10.2023 acquisita al protocollo in data 06.10.2023 al numero di prot. 22230 con la quale la Regione Abruzzo, Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Edilizia Sociale, ha invitato i Comuni a pubblicare i bandi per l’individuazione dei beneficiari precisando che:

 • il Decreto ministeriale del 30.12.2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 non prevede il rifinanziamento del Fondo per le annualità 2023, 2024 e 2025;

• la Regione Abruzzo non avendo ricevuto specifiche e diverse indicazioni da parte del Ministero II. TT. ha avviato una procedura per la verifica e l’accertamento delle economie esistenti sui capitoli di bilancio specificamente individuati, da cui è emerso una dotazione che, sebbene di entità nettamente inferiore, rispetto ai fondi messi a disposizione per le annualità 2021 e 2022, potrebbe comunque soddisfare parzialmente il fabbisogno per l’erogazione dei contributi a sostegno dei canoni di locazione da riconoscere ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;

• Qualora il fabbisogno comunicato dai Comuni dovesse superare la disponibilità accertata sul capitolo del bilancio regionale, il riparto delle risorse verrà effettuato con l’applicazione di una riduzione percentuale in termini direttamente proporzionali rispetto all’ammontare delle risorse disponibili:;

Vista la nota prot. n. 0409869/23 del 06/10/2023 acquisita al protocollo in data 06/10/2023 al numero 22444 con la quale la Regione Abruzzo fornisce precisazioni per la predisposizione del bando comunale, ai sensi dell’art. 2 del DM 07.06.1999 ;

R E N D E N O T O

L’indizione del presente Avviso pubblico che stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, relativi all'anno 2022, a favore dei conduttori di immobili ad uso privato, famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico, ai sensi dell'art.11 della L.431/98.

Art. 1 Requisiti di ammissione

Per poter beneficiare dei contributi il richiedente, ai sensi del richiamato Decreto Ministeriale del 7.6.1999, deve possedere i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’U.E. (Decreto Legislativo 06.02.2007, n.30);
2. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di titolo di soggiorno valido ;
3. Residenza, nel periodo di riferimento, nel Comune di Mosciano S.A. in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale e non avente natura transitoria;
4. Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, ubicato nel Comune di Mosciano S.A., regolarmente registrato, per un abitazione che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9. I contratti devono essere registrati entro il 2022;

Sono esclusi dai contributi:

1. i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
2. chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risulta dall’attestazione ISEE;

Per l’accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 7.6.1999, l’ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l’Indicatore della Situazione Economica ISE e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE;

I limiti di reddito da riferirsi a tutti i componenti del nucleo familiare (dichiarazioni rese nell'anno 2023, riferite all'annualità 2022) sono i seguenti:

**Fascia A:** reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2022 (€ 13.659,88) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00.

**Fascia B:** reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all’ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Si specifica che il requisito per accedere ai contributi è il reddito convenzionale (pari ad € 15.853,63), mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.

Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 2 del D.M. 7.6.1999 (“Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento” ) l’ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo regionale del 25% e comunque non superiore a € 15.583,63 €. Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione occorre certificazione dei Servizi Sociali attestante l’assistenza economica da parte dell’Ente o, in alternativa, un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l’indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

SI PRECISA CHE:

* il Decreto Ministeriale in oggetto stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza, pertanto nel caso di erogazione del contributo a valere sul Fondo 431 art.11, l’Ente provvederà alla trasmissione dell’elenco dei beneficiari all’INPS per l’eventuale relativa compensazione.
* L’art. 10 comma 2 della Legge 431/1998 prevede la non cumulabilità dei contributi con le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98), pertanto, nel caso il richiedente abbia fatto ricorso a tali detrazioni d’imposta, le stesse verranno scomputate dall’importo del contributo finale;
* il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l’importo del canone annuo corrisposto;
* per intervenuta separazione legale, la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto di abitazione.

Art. 2 – Modalità di partecipazione al Bando

1. Il Bando e il relativo modulo da compilare sono scaricabili dal sito del Comune di Mosciano Sant’Angelo- https://[www.comune.mosciano.te.it](http://www.comune.mosciano.te.it) oppure possono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mosciano S.A. – tel. 08580631268
2. Alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, verrà stilata una graduatoria degli aspiranti beneficiari che sarà successivamente trasmessa alla Regione Abruzzo;
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge 431/98 e al Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999;
* Le domande, redatte sul modulo appositamente predisposto dall'Ufficio Comunale competente, potranno essere presentate dai cittadini in possesso dei requisiti sopra indicati e dovranno essere acquisite al Protocollo dell'Ente entro e non oltre il 06/11/2023 ore 13.00 tramite PEC al seguente indirizzo:  comune.mosciano.te@legalmail.it
* consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Mosciano S.A. sito in Via P. zza IV Novembre (ai fini dell'accettazione della domanda farà fede il timbro di acquisizione apposto dall'Ufficio sopra indicato);

Art. 3 - Documenti da allegare alla domanda

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune, con la seguente allegata documentazione:

1. Fotocopia della carta d’identità o equipollente documento di riconoscimento del concorrente;
2. Copia della Carta di soggiorno o del Permesso di soggiorno per i cittadini comunitari;
3. Copia della Carta di soggiorno o del Permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non UE;
4. Dichiarazione dei redditi anno 2023, riferiti ai redditi dell’anno 2022
5. Modello ISEE, in corso di validità;
6. Dichiarazione che attesti:
	* possesso, unitamente al proprio nucleo familiare dei requisiti previsti dall'art.2, lett. c), d), f), della L. R. n.96 del 25.10.1996 ai sensi del D.P.R.445/2000;
	* di essere percettore o meno del c.d. Reddito di Cittadinanza;
	* di non usufruire di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
	* di avere o non aver usufruito delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori;
7. Copia contratto di affitto con estremi di registrazione;
8. Copia della ricevuta del modello F23 relativo al pagamento della tassa di registro del contratto di locazione;
9. Copia delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione;
10. Documentazione che attesti l’eventuale presenza nel nucleo familiare:
	* di soggetti ultra sessantacinquenni;
	* di persone diversamente abili da cui risulti il riconoscimento dell’handicap ex art.3 comma 3 L.104/92, ovvero un’invalidità superiore al 66%. L'invalidità deve essere certificata a cura della competente ASL;
11. Codice IBAN per accredito contributi.

SI INFORMA che al fine della tutela della riservatezza dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, tutte le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente in riferimento al presente avviso.

Art. 4 - Inammissibilità della domanda

La domanda di partecipazione al presente Avviso, è inammissibile nei seguenti casi:

1. Mancanza dei requisiti previsti dal presente Avviso pubblico;
2. Inosservanza dei termini perentori per la presentazione della domanda;
3. Mancata sottoscrizione;
4. Mancata indicazione del Codice IBAN;
5. Mancata allegazione e/o produzione della fotocopia della carta d’identità o documento di riconoscimento equipollente del richiedente;
6. Fotocopia della carta d’identità o documento di riconoscimento equipollente, scaduta e priva dell’autodichiarazione in calce alla stessa, circa l’invariata condizione dei dati ivi contenuti;
7. Modello della domanda non conforme a quello predisposto dal Comune di Mosciano S.A.;
8. Mancata presentazione della documentazione di cui al precedente paragrafo;
9. Titolarità da parte di uno o più componenti del nucleo familiare richiedente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ad uso abitativo di superficie complessiva adeguata al nucleo familiare secondo i parametri di cui alla L.R. 96/96;
10. Nei seguenti ulteriori casi:
	* Assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
	* Affitto di unità immobiliari a canone sociale;
	* Contratto di locazione di natura transitoria;

Art. 5 - Entità del contributo concedibile

Il contributo annuale è erogato agli aventi titolo, inseriti in graduatoria, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Abruzzo, mediante accredito su apposito conto corrente inserito nella domanda.

Si precisa che il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo ed è finanziato con i fondi nazionali per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. L’eventuale contributo verrà liquidato agli ammessi al beneficio, solo dopo l’assegnazione ed il trasferimento dei fondi da parte del Ministero dei Lavori Pubblici alla Regione Abruzzo e dalla stessa Regione al Comune, secondo i criteri predefiniti.

Qualora le risorse trasferite fossero insufficienti a coprire per intero il fabbisogno comunale, per ragioni di equità e di parità di trattamento, si procederà ad operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti, inseriti nelle fasce A e B, aventi titolo.

Art. 6 – Controlli

L'Ufficio competente si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 43 e 71 del

D.P.R. 445/2000. Qualora dovessero emergere dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali previste dal C.P., il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto.

*Il Responsabile dei Servizi Sociali*

*( F.to DANIELE GAUDINI )*